

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2446

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, NONNE

Presentata il 18 marzo 1988

**Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468,
in materia di formazione del bilancio dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono trascorsi ormai 10 anni dalla approvazione della legge 5 agosto 1978, n. 468, che riformò profondamente i meccanismi di formazione del bilancio dello Stato e di impostazione della manovra di politica economica e finanziaria.

Sulla base della esperienza nel corso di questo decennio ed alla luce delle difficoltà che, anche in termini recentissimi, hanno caratterizzato l'applicazione della normativa nella concreta impostazione e definizione della manovra di bilancio, appare ormai indifferibile procedere ad un adeguamento dei meccanismi procedurali rivelatisi carenti o comunque bisognosi di una specifica revisione.

In quest'ottica, particolare importanza viene assegnata al documento di programmazione economico-finanziaria che il Governo per conto del Ministro del te-

soro, è impegnato a sottoporre al Parlamento entro il 30 aprile di ogni anno.

Tale documento, già previsto negli atti di indirizzo approvati dalle due Camere nel giugno del 1986, realizza una nuova fase procedimentale che meglio articola il progressivo delinearci dell'intero disegno di politica economica che il Governo si propone di attuare.

Una conseguenza logica delle linee di intervento definite nel documento è costituita da provvedimenti di integrazione normativa di settore.

Tali provvedimenti sono già presenti a livello di iniziativa governativa, nella prassi degli ultimi anni, ma è fin troppo facile constatare come solo in piccola parte — e spesso anche mediante ricorso alla decretazione d'urgenza — i contenuti degli stessi abbiano potuto utilmente essere tramutati in vigenti norme di legge e

concorrere con la necessaria tempestività alla realizzazione della manovra di politica economica.

Con la presente proposta si intende garantire la contestualità dell'esame parlamentare dei provvedimenti in parola con quello della legge finanziaria, e ciò con un duplice scopo: da una parte consentire, in una visione opportunamente globale, la coerente determinazione di di-

scipline di settore conformi agli obiettivi macroeconomici nei quali si concretizzano le scelte di fondo della politica economica del Governo; dall'altra si tratta di assicurare tempi certi all'approvazione dell'intero complesso provvedimentale in quella stessa logica che ha riposto la configurazione di una apposita sessione di bilancio da parte dei regolamenti parlamentari.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Elaborazione delle ipotesi di previsioni di competenza e di cassa*). —

1. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, un documento di programmazione economico-finanziaria che indica gli obiettivi della manovra finanziaria da attuarsi mediante il bilancio dell'esercizio successivo ed in quello pluriennale.

2. Il documento reca:

a) l'indicazione delle prospettive dell'andamento tendenziale, a legislazione costante, della finanza pubblica in relazione alla prevista evoluzione dell'economia nazionale;

b) gli obiettivi del tasso di crescita del prodotto interno lordo e del tasso programmato di inflazione nonché di sviluppo dell'occupazione;

c) gli obiettivi di fabbisogno del settore statale e del settore pubblico allargato al lordo ed al netto degli interessi;

d) la delineazione degli interventi legislativi di settore conseguenti agli obiettivi di cui alle lettere b) e c) ».

ART. 2.

1. L'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (*Legge finanziaria*). — 1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle

finanze, presenta al Parlamento un disegno di legge finanziaria per adeguare le entrate e le spese del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla finanza statale, agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale dello Stato.

2. La legge finanziaria indica:

a) il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, nei termini di competenza e di cassa del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario cui si riferisce;

b) l'ammontare degli stanziamenti annuali di bilancio derivanti da leggi di spesa pluriennale;

c) l'ammontare degli stanziamenti dei fondi speciali destinati alla copertura delle leggi che recano nuove o maggiori spese e l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso di approvazione per i quali è consentito ricorrere, per l'indicazione dei mezzi di copertura, ai fondi speciali stessi;

d) il valore complessivo dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed ai comuni;

e) gli stanziamenti relativi ai fondi di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge nonché del fondo sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

f) le modalità e le forme dell'indebitamento statale nel corso dell'anno finanziario cui si riferisce ».

ART. 3.

1. I provvedimenti di integrazione normativa di settore, di cui alla lettera d) dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono presentati dal Governo entro quindici giorni dall'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria e comunque

entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di consentirne un esame contestuale a quello della legge finanziaria.

2. Entro il 15 luglio di ogni anno il Ministro del tesoro elabora, in base alle proposte dei ministri interessati, le ipotesi di variazione delle previsioni di competenza e di cassa da inserire nella legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Le variazioni sono accompagnate da relazioni predisposte dai singoli ministeri, contenenti le indicazioni che motivano le variazioni proposte.